

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

della Dott.ssa **SINATRA MARIA**, nata a Erice il 09.03.1996 (C.F. SNTMRA96C49D423H) e residente in Trapani nella via Sant'Anna n° 78 ai fini del presente giudizio rappresentato e difeso dall'**Avv. Pasquale Perrone** (PRRPQL72C16D423R), del Foro di Trapani con studio in Trapani nella via XXX Gennaio n° 82, giusta procura su foglio aggiunto e da considerarsi in calce al presente atto, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 136 c.p.a. di voler ricevere tutti gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio al domicilio digitale corrispondente alla pec pasquale.perrone@avvocatitrapani.legalmail.it iscritta in Reginde ovvero al fax 0923.1876767.

CONTRO

- la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, (codice fiscale 80188230587) rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma nella via dei Portoghesi n°12 e domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, (codice fiscale 80184430587) rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma nella via dei Portoghesi n°12 e domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilificazione delle Pubbliche Amministrazioni - COMMISSIONE RIPAM - in persona del

legale rappresentante pro tempore (codice fiscale 80188230587) rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma nella via dei Portoghesi n°12 e domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

- della Dott.ssa SAVONA SERENA, codice fiscale SVNSRN90A68D423E, indirizzo di posta elettronica certificata serena.savona@pec.it
- della Dott.ssa MAGGIORE ROSALBA indirizzo di posta elettronica certificata rosalbamaggiore@legalmail.it
- della Dott.ssa SISALLI DESIRE', codice fiscale SSLDSR98R58D423S, indirizzo di posta elettronica certificata desire.sisalli@pec.it

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA ANCHE CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

- della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, **Codice PA – Distretto della Corte di Appello di Palermo n°157 unità** - pubblicata il 14.06.2024, nella parte in cui la ricorrente non figura invece che ivi essere collocata con il punteggio totale di 37,50 punti;
- della comunicazione del 18.06.2024, con la quale i vincitori del concorso sono stati convocati il giorno 20 giugno 2024, ore 8.00 presso le sedi ripartite per distretto di partecipazione al fine di procedere alla loro assunzione e presentazione in servizio il successivo giorno 21 giugno 2024 presso l'Ufficio giudiziario di assegnazione, nella parte in cui la ricorrente non è stata convocata;

- di ogni altro connesso, presupposto, propedeutico e consequenziale

FATTO

1. La Dott.ssa SINATRA, ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, per il **CODICE PA Distretto della Corte di Appello di Palermo per il quale il bando di concorso ha previsto n°157 posti** (di cui 12 riservati ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati), pubblicato in data 05.04.2024 (termine per la presentazione delle candidature 26.04.2024). **(doc. 1).**

2. Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il modello dichiarativo prescritto dal bando, la ricorrente ha avuto cura di specificare i titoli posseduti e che le avrebbero dato diritto all'attribuzione complessiva di **13,50 punti, secondo le previsioni di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), b), c) ed f) del bando di concorso (doc. 2).**

3. La ricorrente ha superato la prova scritta di selezione prevista dall'art. 7 del bando di concorso con il punteggio di **24/30 punti (doc. 3).**

4. In data 14.06.2024, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso in parola, distinta per ciascun distretto di Corte di Appello ivi compresa la graduatoria dei vincitori del **CODICE PA Distretto della Corte di Appello di Palermo (doc. 4).**

Sorprendentemente, tuttavia, la ricorrente non figura tra i vincitori del concorso, nonostante la stessa avesse diritto all'attribuzione del punteggio totale di 37,50 punti di cui punti 24 per la prova scritta e punti 13,50 per i titoli posseduti ed oggetto di valutazione.

In ragione di tale punteggio finale, invero, la ricorrente, avrebbe dovuto essere collocata nella posizione n°28 della graduatoria, nella quale il candidato risultato vincitore (Terracina Federico) ha conseguito l'identico punteggio di 37,50 punti.

5. In considerazione del suo illogico mancato inserimento in graduatoria, la ricorrente, con istanza del 17.06.2024 ha chiesto copia del verbale di valutazione dei propri titoli e di attribuzione del punteggio totale; dei nominativi dei vincitori con diritto di riserva di posto e della graduatoria finale di merito contenente l'elenco dei candidati idonei non dichiarati vincitori (**doc. 5**)

Tale istanza non risulta ancora esitata dall'amministrazione.

6. Con comunicazione del 18.06.2024, **i vincitori del concorso sono stati convocati il giorno 20 giugno 2024, ore 8.00** presso le sedi ripartite per distretto di partecipazione al fine di **procedere alla loro assunzione e presentazione in servizio il successivo giorno 21 giugno 2024** presso l'Ufficio giudiziario di assegnazione (**doc. 6**).

I provvedimenti impugnati sono palesemente errati ed illegittimi e meritano di essere annullati per il seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – MANIFESTA ILLOGICITA' - TRAVISAMENTO DEI FATTI - CARENZA DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - OMESSA MOTIVAZIONE –

Come esposto nella narrativa che precede **la ricorrente ha diritto all'attribuzione del punteggio totale di 37,50 punti, di cui 24 punti per**

la prova scritta e 13,50 per la valutazione dei titoli (24,50 + 13,50 = 37,50).

Sulla base di tale punteggio, la stessa avrebbe dovuto essere vincitrice del concorso, per essere collocata nella posizione n°28 della graduatoria dei vincitori del concorso.

Ed infatti, come pure precisato in narrativa in tale posizione n°28 risulta collocato un vincitore del concorso che ha conseguito identico punteggio di n°37,50 punti.

Invero, la mancata specificazione nella graduatoria dei vincitori pubblicata dall'amministrazione dei vincitori in favore dei quali è stata fatta applicazione delle ipotesi di riserva e/o preferenza previsti dal bando, dei singoli punteggi conseguiti per la valutazione dei titoli e del punteggio riportato nella prova scritta da ciascun vincitore, unitamente alla mancata pubblicazione della integrale graduatoria finale di merito, non consente di comprendere appieno la ragione per la quale la ricorrente non risulti tra i vincitori del concorso.

E' indubbio, tuttavia, che sulla base dei titoli posseduti e dichiarati in domanda e del punteggio riportato nella prova scritta, la ricorrente avesse diritto all'attribuzione del punteggio totale di 37,50 punti.

Ed infatti, in primo luogo, la deducente ha riportato il punteggio di **24 punti** nella prova scritta di concorso.

In secondo luogo, sulla base dei titoli posseduti e debitamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire il punteggio di **13,50 punti**.

Tanto emerge con incontestabile evidenza dal contenuto di tale domanda nella quale la ricorrente ha dichiarato:

a) di avere conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza in data 05.07.2019 con la votazione di 110 e lode; titolo al quale, sulla base

dell'art. 6, comma 3, lettera a) del bando di concorso, devono essere attribuiti **n°6 punti (ovvero 3 punti raddoppiati**, posto che come prevede l'ultimo cpv della predetta lettera a) *Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati;*

b) di avere conseguito il **Master di primo livello in discipline economiche, statistiche e giuridiche in data 11.04.2020 con la votazione di 110/110** titolo al quale, sulla base dell'art. 6, comma 3, lettera b) del bando di concorso, devono essere attribuiti **n°0,50 punti**

c) di avere conseguito l'**abilitazione alla professione di avvocato** in data 03.10.2022 titolo al quale, sulla base dell'art. 6, comma 3, lettera c) del bando di concorso, devono essere attribuiti **n°3 punti;**

d) di avere svolto, con esito positivo, il **tirocinio/stage, ai sensi dell'art. 73 D.L. 21.06.2103 n°69, convertito con modificazioni dalla legge 09.08.2013 n° 98, presso il Tribunale di Trapani dal 26.02.2021 al 26.08.2022**, titolo al quale, sulla base dell'art. 6, comma 3, lettera f) del bando di concorso, devono essere attribuiti **n°4 punti.**

Complessivamente, dunque, come sopra rilevato, la ricorrente aveva diritto per la valutazione dei titoli posseduti e dichiarati all'attribuzione di **13,50 punti** ($6 + 0,50 + 3 + 4 = 13,50$).

Risulta dimostrato, quindi, che sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta e del punteggio previsto dal bando per la valutazione dei titoli posseduti, **la ricorrente, doveva conseguire il punteggio totale di 37,50 punti** ($24 + 13,50 = 37,50$), posto che l'art. 8 del bando di concorso stabilisce che la graduatoria finale di merito è redatta *sulla base del*

punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta.

In forza di tale punteggio, la ricorrente doveva essere dichiarata vincitrice del concorso, per essere collocata nella posizione n°28 della graduatoria pubblicata dall'amministrazione.

E' pertanto palese l'illegittimità dell'operato sia della Commissione valutatrice che della Commissione RIPAM che ha evidentemente validato la graduatoria dei vincitori, senza tenere conto dell'effettivo punteggio totale che avrebbe dovuto essere attribuito alla ricorrente per le ragioni sopra dedotte.

Ne discende la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 6, 8 e 9 DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA - IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – MANIFESTA ILLOGICITA' - TRAVISAMENTO DEI FATTI - CARENZA DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - OMESSA MOTIVAZIONE (sotto ulteriore profilo)

La graduatoria pubblicata dall'amministrazione contiene esclusivamente l'elenco nominativo dei n°157 vincitori del concorso ed il punteggio totale dagli stessi conseguito.

Sotto tale profilo, sussiste in tutta evidenza la violazione dell'art. 8 del bando di concorso che prescrive la redazione della **graduatoria definitiva di merito** *sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto altresì dei titoli di riserva di cui all'articolo 1, anche relativi alle quote per i candidati*

in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 9 e non la redazione della sola **graduatoria dei n°157 vincitori**.

La differenza non è di poco conto, posto che l'integrale redazione e pubblicazione della graduatoria definitiva di merito con la opportuna distinzione dei punteggi assegnati per la prova scritta e ad ogni titolo oggetto di valutazione secondo le prescrizioni del bando e la precisa indicazione dei candidati riservatari e/o in possesso dei titoli di preferenza, avrebbe consentito di verificare compiutamente l'operato dell'amministrazione ai fini della redazione, appunto, della graduatoria e della conseguente individuazione dei vincitori del concorso.

Sussiste inoltre l'aperta violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento che devono sorreggere l'azione amministrativa, posto che dalla graduatoria pubblicata non è dato comprendere, sia sul piano fattuale che giuridico le modalità con le quali l'amministrazione abbia concretamente individuato i n°157 vincitori del concorso.

Ed ancora, tale graduatoria, che non indica nemmeno le eventuali riserve di posto in favore delle categorie di candidati previste dall'art. 1 del bando, non consente di verificare se tali riserve hanno avuto, o meno, integrale operatività.

E' certo comunque che la ricorrente deve essere inserita tra i vincitori del concorso anche nel caso in cui tali riserve avessero avuto integrale operatività.

Ed infatti, il bando di concorso per il CODICE PA Distretto della Corte di Appello di Palermo stabilisce in primo luogo una riserva di 12 posti per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati.

In secondo luogo, il bando stabilisce all'art. 1, comma 3, una riserva del **trenta per cento dei posti** in favore dei *volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.*

In terzo luogo, il bando stabilisce all'art. 1, comma 4, una riserva del **quindici per cento** in favore *degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.*

Poiché il bando precisa, all'art. 1, comma 5, che *Le suddette percentuali sono computate sui posti previsti per la Corte Suprema di Cassazione e per ogni singolo Distretto* è agevole rilevare che per il **CODICE PA Distretto della Corte di Appello di Palermo**, la riserva di cui all'art.1, comma 3, concerne, al massimo, **n°47 posti** ($157 \times 30\% = 47$) e la riserva di cui all'art. 1, comma 4, concerne, al massimo, **n°23 posti** ($157 \times 15\% = 23$).

Ne discende, dunque, che nel caso in cui ricorressero i presupposti per la integrale operatività delle suddette riserve, le stesse interesserebbero, al massimo, n°82 posti ($12 + 47 + 23 = 82$) **rispetto ai n°157 posti previsti dal bando.**

Residuerebbero, quindi, n°75 posti ($157 - 82 = 75$).

Tanto precisato, poiché, come dedotto nel precedente motivo di censura, **alla ricorrente deve essere attribuito il punteggio totale di 37,50 che la vedrebbero collocata nella graduatoria ora pubblicata dall'amministrazione nella posizione n°28, anche a volere ammettere la sussistenza di n°82 posti riservati** (che la precederebbero in graduatoria in forza, appunto, della riserva) **la stessa, in ogni caso, risulterebbe**

vincitrice del concorso, collocandosi, a tutto voler concedere, nella posizione n°110 (82 + 28 = 110) a fronte dei n°157 posti disponibili.

Per scrupolo difensivo, si deve ancora rilevare che in senso contrario non può essere obiettato che la graduatoria oggetto di impugnazione abbia scomputato i candidati riservatari vincitori per merito, dalla quota percentuale dei riservatari.

Una siffatta ipotesi, infatti, risulterebbe radicalmente illegittima e finanche in contrasto con i principi dettati dall'art. 97 Cost.

Sul punto, basti richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale *In sede di pubblico concorso il candidato riservatario, vincitore per merito, deve essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva in quanto:*

- *l'articolo 97, comma 3, Cost. stabilisce il principio generale, per cui ai pubblici uffici si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge;*
- *la legge, cui rinvia la Costituzione, si pone come eccezione ad un principio base, e come tale essa deve essere interpretata in maniera restrittiva, il che non significa soltanto che non si può ricorrere all'analogia e si deve rifuggire da applicazioni estensive, ma anche che nella attività ermeneutica deve essere privilegiata l'interpretazione che risponda al principio-base piuttosto che all'eccezione;*
- *la Corte Costituzionale ha fatto applicazione di questi principi, laddove ha ritenuto che una percentuale eccessiva di riserve interne nei pubblici concorsi violi l'art. 97, poiché il pubblico concorso, in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, è un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato, qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a*

parteciparvi; forme, che possono considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari

situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione (v., ex plurimis, Corte Cost. sent. 24 luglio 2003, n. 274; Corte Cost. sent. 23 luglio 2002, n. 373, e gli altri precedenti ivi richiamati);

- ogniqualvolta un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco, quello costituzionale alla selezione dei migliori, e quello della legge alla presenza, nell'Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva;

- in tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, poiché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo, come si è premesso, deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi, con conseguente necessità di includere il riservatario vincitore per merito nella quota di riserva (Cons. Stato, Sez. VI, 11.04.2014, n°1775 e la giurisprudenza ivi richiamata nonché, più di recente, Cons. Stato, Sez. II, 27.12.2023, n°11266).

Analoghe considerazione devono essere fatte in riferimento alla circostanza che la graduatoria pubblicata non contiene nemmeno indicazione sui vincitori in favore dei quali sarebbero stati applicate le ipotesi di preferenza e precedenza di cui all'art. 9 del bando di concorso.

Sul tema si deve anzi aggiungere che tali ipotesi trovano applicazione esclusivamente nei casi di ***parità di titoli e di merito***.

Poiché la ricorrente ha diritto alla attribuzione di n°37,50 punti che la vedrebbero collocata in graduatoria alla posizione n°28 unitamente ad altro candidato che ha conseguito identico punteggio, in ogni caso, anche se tale

candidato fosse in possesso di titolo di preferenza, la ricorrente risulterebbe vincitrice del concorso collocandosi nella posizione n°29.

Pertanto in favore della ricorrente deve ritenersi operante la specifica previsione finalizzata a garantire l'equilibrio di genere stabilita dall'art. 6 del DPR 487/1994 pure espressamente indicata nel bando di concorso (art. 9, comma 1, lett. o).

In definitiva la graduatoria impugnata è illegittima sotto ogni angolazione.

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Come ampiamente dedotto la graduatoria pubblicata riporta soltanto il nominativo dei vincitori ed il punteggio totale dagli stessi conseguito senza dare conto delle eventuali riserve di posto in favore delle categorie di candidati previste dall'art. 1 del bando, cosicché dalla stessa non risulta in alcun modo individuabile il contro interessato diretto della impugnazione proposta dalla ricorrente.

L'istanza di accesso per tal verso formulata dalla ricorrente è rimasta priva di riscontro.

In atto, dunque, il ricorso è stato notificato ai controinteressati sopra indicati individuati sulla base del punteggio dagli stessi conseguiti, inferiore rispetto a quello che spetta alla ricorrente.

Qualora il Tribunale ritenesse necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri candidati risultati vincitori individuati nella graduatoria impugnata con il presente atto, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi si chiede di autorizzare la notifica agli stessi per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto dagli art. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, ovvero secondo la modalità che vorrà comunque indicare il Tribunale adito.

SULLA ISTANZA DI SOSPENSIVA, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

Le censure dedotte rendono palese il fumus boni iuris una volta considerata l'assoluta erroneità, illogicità ed arbitrarietà della graduatoria impugnata che non ha ricompreso la ricorrente tra i vincitori del concorso nonostante la stessa avesse diritto all'attribuzione del punteggio totale di 37,50 punti.

Il danno grave ed irreparabile è poi in re ipsa posto che alla ricorrente è precluso l'accesso al pubblico impiego al quale ha pieno diritto ed al quale accederanno candidati che invece non dovrebbero figurare nella graduatoria oggetto di impugnazione.

Si ritiene, inoltre, che ricorra il caso di estrema gravità ed urgenza indicato dall'art. 56 c.p.a. per la concessione della misura cautelare monocratica, una volta considerato che in forza della illegittima graduatoria impugnata, i vincitori del concorso, con comunicazione del 18.06.2024, sono stati convocati il giorno 20 giugno 2024, ore 8.00 presso le sedi ripartite per distretto di partecipazione, al fine di procedere alla loro assunzione e presentazione in servizio il successivo giorno 21 giugno 2024 presso l'Ufficio giudiziario di assegnazione.

La ricorrente, dunque, pur risultando vincitrice del concorso è esclusa da tale imminente assunzione alla quale, invece, possono accedere candidati che non dovrebbero figurare nella graduatoria oggetto di impugnazione.

L'estrema gravità ed urgenza, poi, risulta ancora più manifesta avuto riguardo alla specifica avvertenza contenuta nella predetta comunicazione di convocazione del 18.06.2024 secondo la quale *Si ricorda che ai sensi dell'art. 16-bis del DL 80/2021, l'immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026.*

In definitiva, qualora la ricorrente non dovesse immettersi in servizio entro la data del 30 giugno p.v. perderebbe la possibilità di accedere alla procedura di stabilizzazione.

Il danno grave ed irreparabile, d'altra parte, si riverbera anche nella pubblica amministrazione che procede all'assunzione di candidati che non ne hanno diritto con buona pace dei principi espressi dall'art. 97 Cost.

Si rende necessario, dunque, sospendere con urgenza l'esecuzione dei provvedimenti impugnati e **ordinare all'amministrazione di inserire con "riserva" la ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso**, in ragione del riconoscimento del punteggio totale di punti 37,50 con assegnazione della relativa posizione e **conseguente convocazione - ancora con "riserva" - per la sua assunzione e immissione in servizio** presso uno degli Uffici giudiziari della Corte di Appello di Palermo che dalla stessa potrà essere indicata nel rispetto della posizione rivestita in graduatoria, ovvero, comunque indicata dall'amministrazione, entro la data del 30 giugno 2024, per le ragioni indicate dalla stessa amministrazione nella nota di convocazione dei vincitori del concorso.

La trattazione della domanda cautelare in sede collegiale, infatti, interverrebbe necessariamente, per il rispetto dei termini stabiliti dal c.p.a., oltre la suddetta data del 30 giugno.

Per i motivi esposti

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

- in sede cautelare, anche con provvedimento monocratico ex art. 56 c.p.a., accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e **ordinare all'amministrazione di inserire con "riserva" la ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso**, in ragione del

riconoscimento del punteggio totale di punti 37,50 con assegnazione della relativa posizione e **conseguente convocazione - ancora con “riserva” - per la sua assunzione e immissione in servizio** presso uno degli Uffici giudiziari della Corte di Appello di Palermo che dalla stessa potrà essere indicata nel rispetto della posizione rivestita in graduatoria, ovvero, comunque indicata dall’amministrazione, entro la data del 30 giugno 2024;
- nel merito ritenere e dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati e, per l’effetto, annullarli, ritenendo e dichiarando la ricorrente vincitrice del concorso Codice PA – Distretto della Corte di Appello di Palermo per cui è causa.

Con vittoria di compensi e spese di lite.

Si producono gli atti elencati nel foliaro allegato al fascicolo di produzione. Ai sensi dell’art. 13, comma 6bis, D.P.R. n° 115/2002, si dichiara che il procedimento è di valore indeterminabile e che trattandosi di controversia in materia di accesso a pubblico impiego il contributo unificato è di euro 325,00.

Trapani, 19.06.2024

Avv. Pasquale Perrone

Firmato digitalmente da:
Pasquale Perrone
Data: 19/06/2024 18:10:33